

REGOLAMENTO SUI CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE NELL'AMBITO DI PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI DI NATURA SOCIO-SANITARIA.

PREMESSA

Con il D. Lgs. 109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione - attraverso l'utilizzo di indicatori - della situazione economica (ISE), per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato, con modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all'attuale configurazione.

L'ISEE è, dunque, un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall'INPS, o dai Centri di Assistenza Fiscale (previsti dal D. Lgs. 490/1998), o dai Comuni o dall'Amministrazione alla quale è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto.

Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente Regolamento sono stati utilizzati come base normativa il D. Lgs. 109/1998, modificato dal D. Lgs. 130/2000, e i relativi decreti attuativi ed in particolare il D.P.C.M. n. 221/1999.

Pur non prescindendo dai principi introdotti da tali disposizioni, le norme che seguono contemplano alcune regole ulteriormente esplicative introdotte con D.G.R. n. 37 - 6500 del 23 luglio 2007 "Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2 - 3520 del 31 luglio 2006 a favore di Comuni ed Enti gestori", dalla D.G.R n. 39-11190 allegato C del 06 aprile 2009 e dalla D.G.R n. 56-13332 allegato F del 15 febbraio 2010.

La necessità di integrazione da parte della Giunta Regionale è stata dettata prioritariamente dal fatto che, per determinare l'entità della compartecipazione, non viene rilevata la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è invece previsto nelle modalità generali di determinazione dell'ISEE), ma solo quella dell'utente. Inoltre, le norme regionali aggiuntive determinano il superamento di alcune incongruenze rilevate nella normativa nazionale (come ad esempio la valutazione temporale della situazione economica).

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la compartecipazione delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità di età inferiore a 65 anni, residenti nel territorio del Distretto Sanitario Locale CN2, la cui non autosufficienza sia stata accertata dalla competente Unità di Valutazione, al costo delle prestazioni di natura domiciliare erogate nell'ambito dei Progetti Assistenziali Individuali (P.A.I.) o Progetti Individuali (P.I.) di natura socio-sanitaria.

Sono definite "non autosufficienti", ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 10 del 18 febbraio 2010, le persone in varie condizioni o età che soffrono di una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia fisica, psichica o sensoriale con la conseguente incapacità di compiere atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone.

E' condizione indispensabile all'erogazione del "contributo economico" l'accettazione, da parte del soggetto destinatario o del familiare o dell'amministratore di sostegno o del curatore o del tutore

legale dell'intero P.A.I./P.I.. Tale accettazione implica l'impegno alla corresponsione della quota a carico dell'utente.¹

Art. 2

Destinatari

I destinatari, oggetto del presente regolamento sono:

1. gli anziani, residenti sul territorio dell'A.S.L. CN2, dichiarati non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione ed eligibili ad un P.A.I. domiciliare in lungoassistenza, secondo l'intensità assistenziale determinata dalla medesima Unità;
2. le persone con disabilità, residenti sul territorio dell'A.S.L. CN2, di età inferiore a 65 anni, dichiarate non autosufficienti dalle competenti Unità di Valutazione ed eligibili ad un P.I. domiciliare in lungoassistenza, secondo le intensità assistenziali determinate dalle medesime Unità; in particolare, ai sensi della D.G.R. 51-11389/2003, rilevano le seguenti tipologie:
 - persone, minori e adulte, affette da patologie croniche invalidanti, che determinano notevoli limitazioni della loro autonomia;
 - persone colpite da minorazione fisica;
 - persone colpite da minorazione di natura intellettuale e/o fisica, anche associata a disturbi del comportamento e relazionali non prevalenti;
 - minori con situazioni psicosociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali (ICD 10), fatti salvi gli interventi di esclusiva competenza sanitaria.

Con riferimento al punto 1, si precisa che le persone con disabilità di età inferiore a 65 anni affette da insufficienza renale cronica possono usufruire del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza, previsto dalla D.G.R. n. 56-13332/2010, in aggiunta al contributo economico riconosciuto ai sensi della D.G.R. 8-12316 del 12 ottobre 2009 *"Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza renale terminale con necessità di trattamento dialitico tramite contributo economico di sostegno alla dialisi domiciliare"*.

Inoltre, con riferimento ai punti 1 e 2 del presente articolo e con riferimento alla D.G.R. n. 56-13332/2010, si precisa che qualora uno dei familiari dei destinatari individuati fruisca del congedo parentale di cui all'articolo 42, comma 5, del D.L. 151/2001², non verrà erogato alcun contributo alla famiglia che assiste direttamente la persona disabile non autosufficiente, ad esclusione dei fruitori di congedo che dimostrino di subire – a causa del congedo stesso – una riduzione dello stipendio normalmente ricevuto.

Art. 3

Situazione economica: definizione, riferimenti soggettivi e criteri di valutazione

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo

Gli Enti Gestori nel 2010 hanno stipulato A.S.L. CN2 un Accordo per

1. Approvazione Protocollo d'Intesa per l'applicazione delle DD.GG.RR. n. 39-11190 del 06 aprile 2009 e n. 56-13332 del 15 febbraio 2010 e l'erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone disabili non autosufficienti di età inferiore a 65 anni.
2. L'Accordo revoca inoltre quanto stabilito in precedenza per l'assegnazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti ai sensi della D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009.

² *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" comma 5)* La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33 commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.

rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla definizione del P.A.I./P.I. che prevede l'erogazione delle prestazioni.

Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente non autosufficiente al costo delle prestazioni posto a carico dell'assistito, si valuta la situazione economica del solo interessato.

Ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 601/1973 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS, essendo esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per la loro natura e per le finalità assistenziali che perseguono, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia, tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. È, pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi (in particolare attraverso prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria), le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tali prestazioni.

L'assistito contribuisce quindi alla copertura dei costi di tali prestazioni posti a suo carico con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte dei costi non coperti dalle indennità sopra indicate, e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita nel presente Regolamento.

Ai soggetti che intendano beneficiare dei contributi economici di cui al presente regolamento, è fatto obbligo di presentare domanda per il riconoscimento delle suddette indennità alle competenti commissioni

Art. 4

Reddito

Il reddito da valutare ai fini del presente Regolamento è costituito:

- a) dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. Obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo - il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lett. a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lett. a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lett. a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lett. a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lett. a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lett. g).
Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lett. a).
Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfetario risultante da riviste specializzate.

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà";
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Art. 6

Validità della situazione economica dichiarata

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

Art. 7

Franchigia

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva ed in particolare:

- a) franchigia sul reddito: al beneficiario delle prestazioni spetta una quota di reddito non inferiore alla maggiorazione sociale delle pensioni in favore di soggetti disagiati, introdotta dall'art.38 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 tale maggiorazione, individuata di anno in anno, è pari, nel 2010, a euro 597,41;
In analogia con quanto previsto dalla DGR 37-65000 del 23.07.07 e dalla DGR 17-15226 del 30.03.05, nel caso in cui l'unico percettore di reddito di un nucleo familiare sia tenuto alla compartecipazione di un progetto di lungoassistenza domiciliare e che a causa di tale evento insorgano difficoltà economiche a cui il nucleo non è in grado di far fronte autonomamente, quota parte del reddito della persona assistita a domicilio deve essere lasciata a disposizione del coniuge o altro familiare convivente privo di redditi.
In particolare, se si accerta che il coniuge o gli altri familiari conviventi fiscalmente a carico non dispongano di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento di locazione e delle altre spese necessarie, è possibile, aumentare la franchigia di cui al precedente punto a) facendo riferimento alla soglia mensile di povertà assoluta indicata nel rapporto annuale ISTAT per l'anno 2009 fino ad € 927,00 per una persona a carico e fino ad € 1.171,00 per due persone a carico.
I suindicati importi delle franchigie potranno essere periodicamente aggiornati, con specifico provvedimento degli Enti coinvolti.
- b) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 15.493,71;
- c) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene. Inoltre, concorre per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva;
- d) la franchigia sul canone di locazione : se il beneficiario e/o un familiare convivente hanno stipulato un contratto regolare di locazione, il canone si detrae fino ad un importo di € 5.164,57 annuo (fino a € 430,38 mensili) suddividendo la spesa per il numero dei componenti il nucleo familiare escludendo le persone fiscalmente a carico del beneficiario;
- e) la franchigia sulle spese farmaceutiche: a favore dei beneficiari che sostengono mensilmente, per l'acquisto di farmaci, una spesa superiore a € 110,00 viene detratto l'importo che eccede tale limite.

Art. 8

Determinazione della situazione economica complessiva dell'assistito

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20 % ad implementare il reddito (D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 attuativo del D. Lgs. 109/1998).

Qualora l'obbligo di compartecipazione al costo delle prestazioni derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile e l'interessato non disponga – di fatto – della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti previsti nei vigenti regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

Art. 9

Assistenza ai familiari a carico

Gli Enti Gestori preposti valuteranno correttamente la reale capacità economica di compartecipazione del soggetto assistito garantendo allo stesso la possibilità di adempiere agli eventuali e documentati obblighi assistenziali a favore di eventuali familiari conviventi fiscalmente a carico secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Art.10

Modalità di calcolo della quota a carico dell'utente

La determinazione della quota sociale avviene prendendo in esame il reddito complessivo ed il valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare del solo beneficiario come illustrato nell'art. 8.

- a) dalla documentazione presentata dall'utente si calcola il reddito ISE individuale, al quale si aggiungono le eventuali entrate non comprese nell'ISE, si detrae la franchigia sul reddito di cui al Art 7 Dal reddito mensile possono venir detratte le somme che il beneficiario versa al coniuge a seguito a sentenza di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la franchigia sull'affitto e sui farmaci
- b) dal reddito complessivo annuo così ottenuto si calcola il reddito mensile;
- c) in relazione al livello di intensità riconosciuto dalle Unità valutative e al PAI predisposto dall'èquipe multidisciplinare si determina la tipologia e l'entità del contributo mensile spettante a sostegno di un progetto di domiciliarità;
- d) il 50% dell'importo del contributo, corrispondente alla quota sanitaria, viene comunque erogato;
- e) l'eventuale differenza sarà erogata mensilmente unitamente alla quota sanitaria di cui al punto d) mentre qualora l'ammontare della disponibilità economica dell'utente comprensiva delle indennità, sia inferiore alla somma costituita dalla franchigia del reddito + canone di locazione, nulla deve essere addebitato all'utente , nè gli Enti gestori saranno tenuti ad integrazione alcuna in base alla D.G.R. 56.
- f) Qualora il reddito complessivo annuo sia inferiore alla franchigia sul reddito si terrà conto della differenza negativa nella determinazione della quota sociale del contributo spettante.
- g) In casi di nuclei con la presenza di due soggetti non autosufficienti aventi diritto all'intervento, per il secondo componente il contributo spettante è ridotto del 50 %.

Art. 11

Controlli

Secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) verranno attivati periodicamente con gli strumenti utilizzabili e con gli Enti preposti i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari.

Art. 12

Diritti dei cittadini richiedenti

Qualora a conclusione dell'istruttoria emergano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza con cui il cittadino richiede al Consorzio di contribuire economicamente al costo delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria posto a carico dell'assistito, i medesimi – ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 – saranno comunicati all'interessato il quale, nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.

Fatte salve le possibilità di ricorso già previste nei vigenti regolamenti consortili ed in quelli delle Unità di valutazione distrettuali, la Commissione centrale per le rivalutazioni cliniche di cui alla DGR 74- 8035/1999 costituisce il livello di riferimento e di garanzia in ordine alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i diversi soggetti interessati agli interventi previsti nel presente regolamento (Azienda sanitaria, Enti gestori, utenti, familiari, ..

Art. 13

Disposizioni aggiuntive

L'Amministrazione consortile può prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l'assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente Regolamento con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio.

Art. 14

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

Art. 15

Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi del Consorzio, perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento – emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 37 – 6500 del 23 luglio 2007 – entra in vigore dal 1 gennaio 2011.

